

PRETURA MILANO

27 NOVEMBRE 1986

ESTENSORE: D'AVOSSA

PARTI: CEREGHINI

(Avv. Boneschi, Otolina)

EDIGAMMA S.R.L.

(Avv. Salvatori del Prato)

Applicabilità di CCNL a datore di lavoro non iscritto • Attività giornalistica • Riconoscimento per iscritto della qualifica.

Non è applicabile un CCNL ex art. 36 della Costituzione per quanto riguarda istituti retributivi accessori a un datore che né lo applica, né è iscritto alle associazioni stipulanti, quando gli importi percepiti siano superiori ai minimi tabellari del contratto collettivo in questione.

L'attività preliminare alla redazione di un articolo (nella fattispecie la prova su strada di motociclette) non costituisce attività giornalistica.

L'indicazione della qualifica nella « gerenza » di un giornale non costituisce un riconoscimento per iscritto della qualifica stessa quando si tratti di « manifestazioni ad pompam ».

(Omissis).

Conclusioni.

Per il ricorrente: accertare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, con diritto del ricorrente alla qualifica di redattore fino al novembre 1981 e di capo-servizio dal dicembre dello stesso anno;

conseguentemente condannare la società convenuta al pagamento degli importi di L. 20.147.478 a titolo di differenze retributive e di L. 3.859.802 per differenze sulla liquidazione, oltre un importo determinato equitativamente per gli 87 disegni e le 177 fotografie consegnati alla società, con interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali.

Per la resistente: in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. sulle domande formulate dal Cereghini;

in via subordinata, respingere ogni domanda, anche in forza della intervenuta prescrizione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Cereghini Enrico, con ricorso del 16 maggio 1986, ha convenuto in giudizio la s.r.l. Edigamma, già suo datore di lavoro, assumendo di essere stato assunto formalmente come impiegato di 2^a categoria di cui al CCNL per i dipendenti di aziende grafiche ed editoriali, e sostenendo di aver svolto in realtà mansioni giornalistiche, con qualifica in un primo tempo di redattore e successivamente di caposervizio.

Sulla base di tali prospettazioni di fatto il ricorrente formulava le domande riportate in epigrafe.

La società convenuta, costituitasi ritualmente, rilevava anzitutto di non aver mai applicato ai propri dipendenti il CCNL giornalistico, ma solo quello delle aziende editoriali, in relazione al quale il Cereghini non formulava alcuna rivendicazione.

La convenuta, premesso altresì che il ricorrente era solo pubblicista e non già giornalista professionista, sosteneva la inammissibilità delle domande per carenza di giurisdizione dell'AGO, sul presupposto che le domande stesse presupponevano da parte del giudice ordinario l'accertamento di uno *status* riservato invece all'autorità amministrativa.

La convenuta sosteneva altresì che le qualifiche rivendicate dal ricorrente non potevano comunque spettargli in relazione all'attività svolta ed alle dichiarazioni contrattuali del CCNL invocato.

Ancora la Edigamma sosteneva che l'attività svolta dal Cereghini non era esclusivamente di natura giornalistica, per cui anche sotto questo profilo le pretese del ricorrente dovevano ritenersi infondate.

La resistente, eccepita la prescrizione e rilevato che il Cereghini aveva percepito un trattamento economico più favorevole di quello previsto dal CCNL di cui richiedeva l'applicazione, concludeva così come riportato in epigrafe.

All'udienza, dopo il libero interrogatorio delle parti ed il deposito di note difensive, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va preliminarmente esaminata e respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di giurisdizione dell'AGO.

Il ricorrente non chiede affatto l'accertamento dello *status* di giornalista professionista, ma si limita a richiedere l'applicazione del CCNL giornalistico ed il riconoscimento della qualifica di redattore prima e di caposervizio poi sul presupposto che non sussista alcuna incompatibilità tra la sua qualità di pubblicista e l'accoglimento delle suddette domande.

Ne deriva che la mancanza dello *status* di giornalista professionista potrà costituire motivo di reiezione nel merito della domanda, ma non certo motivo di inammissibilità della stessa.

Le domande del ricorrente sono comunque infondate nel merito e vanno pertanto respinte.

Va in primo luogo rilevato che l'art. 2070 cod. civ. ha perduto nell'attuale regime di autonomia sindacale la sua natura inderogabile, per cui l'appartenenza ad una categoria professionale non costituisce più un elemento non derogabile dalla volontà delle parti mediante l'accordo sull'applicazione di un diverso contratto.

Questo giudicante è consapevole che la Corte di Cassazione si è talvolta pronunciata in senso contrario (Cass. 9 novembre 1983, n. 6652), ma ritiene ugualmente di aderire alla diversa e prevalente opinione espressa dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Parma 3 dicembre 1981, in *Riv. giur. lav.*, 1982, II, 161; Pret. Milano 30 giugno 1982, in *Lav.* 80, 1982, 884; Trib. Milano 30 marzo 1983, *ibidem*, 1983, 629; Pret. Roma 12 novembre 1979, in *Dir. lav.*, 1981, II, 3), in forza del semplice rilievo che nel sistema postcorporativo l'applicazione del contratto collettivo è determinata necessariamente da un atto volontaristico, che può essere costituito dall'iscrizione all'associazione stipulante, ovvero dalla ricezione implicita o concordata del contratto, ma che comunque deve denotare la volontà del

soggetto di dare applicazione ad un certo contratto collettivo.

Nel caso di specie il ricorrente dà atto che la convenuta non applica il CCNL giornalistico, né ha dedotto l'iscrizione della società alle associazioni stipulanti, per cui manca proprio il presupposto per l'applicabilità del contratto invocato dal Cereghini.

È altresì da sottolineare che nel caso di specie non è neanche invocabile la parte economica del contratto ai sensi dell'art. 36 della Costituzione, posto che il ricorrente ha percepito pacificamente importi superiori ai minimi tabellari delle qualifiche rivendicate. Infatti le differenze retributive richieste derivano unicamente dall'applicazione di particolari automatismi contrattuali, ovvero da istituti accessori, ma, per giurisprudenza costante, la tutela di cui all'art. 36 Cost. non si estende agli istituti contrattuali diversi da quelli ad elevata diffusione.

Le domande del Cereghini sono comunque infondate anche ove si dovesse ritenere applicabile il CCNL in questione.

Secondo il CCNL giornalistico vigente all'epoca dell'assunzione del Cereghini (CCNL peraltro non prodotto, ma le cui disposizioni sono date per pacifiche tra le parti), le disposizioni invocate dal ricorrente (in particolare gli artt. 5, 11 e 16) non trovano applicazione nei confronti dei pubblicisti senza impegno di esclusività professionale.

Ora, anche a prescindere dalla circostanza che lo stesso ricorrente ha riconosciuto in sede di interrogatorio libero (ancorché le relative circostanze non siano state verbalizzate) di aver svolto durante il rapporto con la resistente altre attività sia pure assolutamente marginali, anche a prescindere da ciò, va rilevato che gli stessi compiti svolti dal Cereghini a favore della s.r.l. Edigamma non erano esclusivamente di natura giornalistica.

Tale circostanza emerge dagli stessi atti difensivi del ricorrente dove si riconosce che il Cereghini svolgeva compiti di collaudatore (effettuava cioè le prove tecniche delle motociclette), il che non sembra assolutamente riconducibile all'attività giornalistica.

Né vale sostenere in proposito che le prove tecniche delle motociclette erano finalizzate alla realizzazione dell'articolo

lo (cfr. p. 5 delle note difensive di parte ricorrente), posto che comunque trattasi di attività diversa da quella giornalistica e che l'Edigamma avrebbe dovuto necessariamente commissionare a dei tecnici ove il giornalista non fosse stato in grado di operare anche come collaudatore.

Ne consegue che i compiti affidati al Cereghini non erano di natura esclusivamente giornalistica, il che comunque preclude l'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente.

Né il Cereghini potrebbe sostenere che le qualifiche rivendicate gli erano già state riconosciute per iscritto, tanto risultando dall'organico indicato nella rivista, posto che si tratta di evidenti manifestazioni *ad pompam* rivolte all'esterno e non già dirette al lavoratore, o comunque denotanti una certa volontà imprenditoriale.

Ma le domande del Cereghini sono infondate anche sotto un ulteriore profilo.

Dai conteggi prodotti dalla convenuta e non contestati dal ricorrente risulta che quest'ultimo ha percepito nel corso del rapporto molto di più di quanto gli sarebbe spettato in applicazione del CCNL giornalistico.

Al riguardo il ricorrente precisa di aver richiesto l'applicazione di istituti o non previsti dal CCNL applicato (per esempio indennità redazionale), ovvero automatismi contrattuali (per esempio l'aumento in occasione del preteso conseguimento della qualifica di caposervizio), non assorbibili da trattamenti superiori ai minimi.

Ma un tale procedimento è sicuramente errato, posto che in materia vige pacificamente il principio dell'assorbimento, per cui il lavoratore non può pretendere in nessun caso il cumulo dei due trattamenti, ma può solo richiedere l'applicazione del trattamento più favorevole, che, nella specie, è stato quello praticogli.

Anche in forza di quest'ultima considerazione emerge la infondatezza delle domande proposte dal ricorrente, per cui le stesse non possono che essere respinte.

Parimenti infondata è la richiesta di pagamento dei disegni e delle fotografie effettuati nel corso del rapporto, non riuscendosi proprio a vedere il motivo per cui un'attività indiscutibilmente col-

legata a quella normalmente svolta debba essere retribuita con compensi aggiuntivi.

Stimasi equo compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso con compensazione delle spese.

CASSAZIONE SEZ. LAVORO

6 FEBBRAIO 1987

N. 1216

PRESIDENTE:

ANTOCI

ESTENSORE:

ANGARANO

PARTI:

TEDONE

(Avv. Gaeta, Di Modugno)

EDITRICE MEDITERRANEA S.P.A.

(Avv. Spinelli)

Informatore reporter • Attività giornalistica • Natura costitutiva del provvedimento d'iscrizione all'ordine professionale.

L'attività giornalistica ha caratteristiche elaborative, interpretative e di creatività: pertanto non costituiscono attività giornalistica il semplice reperimento di notizie e la fornitura di esse all'impresa, configurando tale opera una mera apprensione di elementari dati informativi.

Il provvedimento d'iscrizione all'Ordine professionale ha carattere costitutivo: pertanto diritti e obblighi connessi allo status di giornalista possono venire ad esistenza solo dal momento in cui sia accertato quello status dagli organi competenti e sia reso conoscibile ai terzi.

(Omissis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso del 29 luglio 1980 al Pretore di Bari, Tedone Biagio espose di aver svolto continuativamente ed ininterrottamente, alle dipendenze della S.p.A. Editrice Mediterranea « La Gazzetta del Mezzogiorno » di Bari, attività giornalistica di reporter ed informatore di cronaca nera, nonché di responsabile della quotidiana redazione delle rubriche fisse pubblicate nella cronaca della città, e di essere stato inquadrato e retribuito come impiegato amministrativo, percependo il minor trattamento retributivo o venendo assicurato presso l'INPS, anziché presso l'INPGI.

Chiedeva pertanto che fosse dichiarato avere egli espletato, a far tempo dal 1° maggio 1958 e sino al 30 aprile 1978, l'attività di redattore con mansioni di reporter, informatore ed addetto a rubriche fisse, con diritto nell'intero arco del rapporto al trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, e che conseguentemente la S.p.A. Mediterranea, già S.p.A. Editrice Mediterranea, con sede in Bari, fosse condannata, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in suo favore delle correlative differenze retributive, ammontanti a complessive L. 68.960.023, oltre interessi, danni da svalutazione e spese processuali, nonché a regolarizzare la sua posizione assicurativa e previdenziale presso l'INPGI.

Costituitosi il contraddittorio, la Società convenuta, premesso che il Tedone aveva lavorato sino al 1962 soltanto saltuariamente, deduceva che le mansioni del predetto erano state sempre le più semplici ed elementari giacché erano consistite nell'attingere presso la Questura, i Carabinieri, il Pronto Soccorso, ecc., le notizie riguardanti i fatti del giorno, notizie che erano sempre state poi selezionate ed elaborate dai redattori della cronaca nera.

Quanto alla quotidiana redazione di rubriche fisse, spiegava la convenuta che si era trattato solo della semplice elencazione di dati di comune utilità, la cui impaginazione era stata sempre effettuata sotto il controllo di un redattore e mai dal ricorrente.

Escludendo pertanto che l'attività svolta dal Tedone potesse qualificarsi come « giornalistica » perché priva del

connotato dell'elaborazione critica delle notizie, la convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese, eccependo comunque la prescrizione dei diritti invocati, e contestando in ogni caso l'entità del *quantum* preteso. Effettuato il libero interrogatorio delle parti e raccolta la prova testimoniale articolata da entrambe le parti; l'adito Pretore con sentenza del 5 aprile 1982 rigettava la domanda, compensando tra le parti e spese del giudizio.

Il Tedone proponeva appello insistendo perché fosse integralmente accolta la domanda introduttiva, ma la società Mediterranea resisteva, chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza del 14 dicembre 1982, depositata il giorno 11 gennaio 1983, il Tribunale di Bari rigettava quindi l'appello proposto dal Tedone, e condannava l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio.

Premesso che il Tedone aveva chiesto unicamente che l'attività da lui svolta dal 1958 al 1978 fosse riconosciuta come attività giornalistica e che conseguentemente risultava irrilevante l'accertamento dell'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non giornalistico dal maggio 1958 al febbraio 1962, epoca quest'ultima in cui il Tedone era stato inquadrato come impiegato amministrativo, ovvero l'accertamento dell'eventuale suo diritto a differenze retributive ai sensi del contratto collettivo per i poligrafici o dell'art. 36 della Costituzione, non avendo il ricorrente proposto in tal senso alcuna domanda, sia pure in via meramente subordinata, i Giudici dell'appello fondavano il loro convincimento, circa l'infondatezza della domanda introduttiva del giudizio, su talune considerazioni che possono così essere sintetizzate:

1) l'ambito di applicazione del CC-NLG 1959 *erga omnes* era quello voluto dalle parti collettive, sicché il concetto di attività giornalistica rilevante ai fini della causa doveva essere quello a cui le parti contrattuali avevano inteso fare riferimento;

2) l'applicazione della normativa invocata dal Tedone era quindi subordinata all'esistenza congiunta di due requisiti, l'uno soggettivo, dello *status* di giornalista, imprescindibilmente connesso con l'iscrizione all'albo professio-

nale, e l'altro oggettivo, dell'esercizio, cioè, di attività concretamente giornalistica;

3) nel caso del Tedone mancavano sia il requisito soggettivo, non essendo il predetto iscritto all'albo all'epoca del rapporto, sia quello oggettivo, non rivelando l'attività dal medesimo svolta i caratteri di quella giornalistica;

4) non poteva comunque l'attività svolta dal Tedone qualificarsi come attività di redattore e conseguentemente non poteva riconoscersi all'istante il trattamento economico spettante al redattore, così come richiesto in via esclusiva.

Avverso la sentenza del Tribunale di Bari il Tedone ha proposto ricorso per cassazione prospettando quattro motivi di annullamento dell'impugnata decisione.

La società Mediterranea si è costituita resistendo con controricorso ed illustrando ulteriormente con memoria le proprie ragioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con i quattro motivi di ricorso, denunziando ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 7 della legge n. 741 del 1959, del contratto collettivo di lavoro giornalistico registrato il 6 novembre 1959 e reso efficace *erga omnes* dal d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, degli artt. 12, 13 e 14 delle preleggi, nonché vizio di motivazione su punto decisivo della controversia, il Tedone si duole che il Tribunale:

1) abbia, attraverso un'errata lettura del contratto collettivo, immaginato una classificazione tassativa del lavoro giornalistico dalla quale sarebbe escluso il lavoro dell'informatore e reporter, nonostante che l'art. 9 del contratto preveda la qualifica dei « redattori articolisti » proprio per distinguere, nell'ambito del lavoro giornalistico la funzione della compilazione, affidata ai redattori chiamati in gergo « sedari », dalla funzione dell'assunzione delle notizie, propria dei giornalisti che lavorano andando in giro, ossia dei c.d. « non sedari »;

2) abbia erroneamente ritenuto mancante il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'albo dei giornalisti durante il rapporto di lavoro considerando irrilevante la retroattività dell'iscrizione di-

sposta il 19 ottobre 1979 con decorrenza dal 21 febbraio 1963, nonostante l'efficacia dichiarativa di quella iscrizione;

3) non si sia posto il problema se il reporter possa essere considerato redattore ordinario, ovvero redattore semplice, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, sarebbero spettate nella fattispecie quanto meno una liquidazione di fine rapporto diversa da quella liquidata da esso Tedone, l'indennità redazionale annua ed altre indennità previste dal contratto recepito in legge;

4) abbia trascurato di esaminare la lettera di assunzione del 30 gennaio 1962, le deposizioni sulle particolari modalità del suo lavoro, e le relazioni scritte sulle notizie raccolte in giro, nonché di motivare sufficientemente l'esclusione della natura giornalistica dall'attività riguardante le rubriche fisse di cronaca bianca.

Le doglianze sono infondate e comunque tali da non riuscire a scardinare l'impugnata sentenza, saldamente ancorata, nella conclusione di conferma del rigetto delle domande del Tedone, alla constatata mancanza della natura obiettivamente giornalistica delle mansioni svolte, all'inesistenza del requisito soggettivo dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, ed alla ravvisata impossibilità di qualificare, comunque, « redazionale » l'attività svolta dal predetto istante.

In particolare è da evidenziare che con la prima censura non viene formulata alcuna critica per vizio di motivazione in ordine al convincimento in fatto che l'attività del Tedone consistesse principalmente nella raccolta e trasmissione di notizie poi elaborate dai redattori senza che il Tedone scrivesse mai « pezzi giornalistici o articoli », e secondariamente nell'elencazione in c.d. rubriche di dati forniti da enti ed associazioni interessati alla pubblicità degli stessi.

Quel convincimento, peraltro ineccepibile perché basato sulla confessione dello stesso Tedone e su pacifiche risultanze testimoniali, è pertanto ormai fuori discussione.

Il Tedone concentra invece le proprie critiche sul punto di diritto sostenuto dai giudici del merito, secondo i quali l'attività da lui svolta non era configurabile come attività dello spirito, non essendo creativa e critica.

La sentenza del Tribunale di Bari regge però egregiamente alle censure prospettate dal Tedone solo che si consideri la correttezza della nozione giuridica di attività giornalistica, accolta dal Tribunale in perfetta aderenza a quanto configurato da dottrina e giurisprudenza, e la conseguente estraneità dei compiti svolti dal Tedone all'attività giornalistica come innanzi configurata.

Che l'attività giornalistica sia, invero, attività dello spirito, e perciò creativa e critica, si evince non solo dall'art. 21 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto di « manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione », ma anche e più particolarmente dall'art. 2 della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 che al comma 1 riconosce il diritto dei giornalisti alla « libertà d'informazione e di critica » ed il loro obbligo di rispettare « la verità sostanziale dei fatti » ed i doveri imposti « dalla lealtà e la buona fede » ed al comma 2 sancisce l'obbligo di rettificare le notizie poi risultate inesatte e di riparare eventuali errori.

Tale nozione di attività giornalistica è pacifica sia in Dottrina che in Giurisprudenza.

La prima ha sempre sottolineato le caratteristiche elaborative ed interpretative ed il senso di creatività dell'attività giornalistica, per cui ha escluso che configuri attività giornalistica il reperimento delle notizie e la sua fornitura all'impresa, configurando tale opera come « materiale apprensione di elementari dati informativi ».

Quanto alla Giurisprudenza va ricordato che essa ha in più occasioni perentoriamente ammonito che per attività giornalistica è da intendere l'attività contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, « mediando tra il fatto, di cui acquisisce la conoscenza, e la diffusione di esso attraverso un messaggio necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale ed ideologica » (cfr. ad es. Cass. 12 dicembre 1981, n. 6574; Cass. 23 novembre 1983, n.

7007), ed è così pervenuta, in un caso specifico perfettamente identico a quello in esame, ad escludere la natura giornalistica all'attività di chi « raccoglie o trasmette » al giornale le notizie di cronaca nera.

Quanto alla critica contenuta nel secondo motivo del ricorso, a parte la considerazione che trattandosi di questione nuova (come sostenuto dalla resistente) non sarebbe ammissibile in questa sede, ne va evidenziata l'infondatezza per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, perché il Consiglio dell'Ordine di Puglia, come risulta dal relativo provvedimento, non applicò né l'art. 71 della legge n. 69 del 1963, né la legge n. 384 del 1928 cui si è riferito il ricorrente, ma solo la legge 20 ottobre 1964, n. 1039 che, come evidenziato dal Tribunale, nulla ha disposto sulla retroattività dell'iscrizione.

In secondo luogo perché, comunque, l'art. 71 della legge 69/1963 riguardava i giornalisti già iscritti negli albi e coloro che avevano presentato domanda d'iscrizione prima del 30 novembre 1962, e quindi categorie tra le quali il Tedone non aveva dedotto né provato di appartenere.

Va pertanto ribadita l'esattezza della decisione del Tribunale che ha ritenuto irrilevante la retroattiva decorrenza disposta dall'Ordine professionale di Bari il 19 ottobre 1979 in considerazione del carattere « costitutivo » del provvedimento.

Questa Corte, proprio partendo dalla considerazione di tale carattere costitutivo, ha affermato infatti che la decorrenza dell'iscrizione nel registro dei giornalisti « deve coincidere necessariamente con la data di adozione della relativa delibera » (Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1979, n. 5185).

In ogni caso, pur prescindendo dalla legittimità o meno della decorrenza retroattiva dell'iscrizione, non può non convenirsi con l'assunto del Tribunale secondo cui i diritti ed obblighi connessi allo *status* di giornalista possono venire ad esistenza solo dal momento in cui sia accertato quello *status* dagli organi competenti e sia reso conoscibile ai terzi.

Con il terzo motivo del ricorso il Tedone non critica il convincimento del Tribunale che l'attività da lui svolta, ancorché fosse da qualificarsi giornalistica

in senso lato, non sarebbe stata attività di redattore perché priva dell'indispensabile requisito dell'elaborazione, esplicitamente richiesto dal contratto collettivo, ma sostiene di dover essere considerato almeno « redattore semplice » e di avere diritto, quindi e comunque, a talune differenze retributive.

Ora, a parte la considerazione che il CCNLG non sembra autorizzare nell'ambito della qualifica di redattore le distinzioni menzionate dal ricorrente, vi è da considerare che il Tribunale ha escluso in punto di fatto che l'attività del Tedone rientri in quella tipica del redattore in genere.

Tale convincimento, adeguatamente motivato, non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità, sicché non possono essere prese in considerazione le conseguenze retributive che il Tedone vorrebbe trarre sul presupposto di avere prestato opera di redattore semplice o redattore-reporter, e non ordinario.

Quanto all'ultima doglianza, fondata è l'obiezione che con essa il Tedone mira sostanzialmente a criticare illegittimamente il convincimento in fatto del Tribunale sulla concreta portata dell'attività da lui svolta, accertata dai giudici del merito, in virtù del loro potere di valutazione ed individuazione delle prove, attraverso la deposizione di testi e le stesse ammissioni dell'interessato.

Inammissibile è pertanto in questa sede qualsiasi censura relativa al preteso mancato esame di talune risultanze processuali.

Che poi sia ingiustificata la critica riguardante la pretesa insufficiente motivazione, a proposito delle rubriche fisse di cronaca bianca, appare evidente solo che si consideri che, contrariamente a quanto il ricorrente mostra di credere, il Tribunale non ha affermato affatto che il giornale debba essere parto di fantasia dei redattori, ma ha constatato che nella raccolta ed elaborazione di semplici dati (quali quelli riguardanti « i santi del giorno », lo « stato civile », i « benzinai di turno », ecc.) veniva svolta un'attività meramente materiale e priva di quei connotati, di creatività, autonomia intellettuale, soggettività espressiva o espositiva, propri dell'attività giornalistica.

L'infondatezza dei motivi giustifica la reiezione del ricorso e la conseguente

condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, in favore della resistente, come in dispositivo.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Società Mediterranea, delle spese relative al giudizio di cassazione.

CASSAZIONE SEZ. LAVORO

17 OTTOBRE 1985

N. 5121

PRESIDENTE:

AFELTRA

ESTENSORE:

FRISINA

PARTI:

ZANELLI

(*Avv. Scognamiglio, Boneschi, Vaselli*)

POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.

(*Avv. Pelli, Pera*)

Caposervizio • Nozione • Elementi accessori della retribuzione.

L'art. 11 del CCNL giornalistico 10 novembre 1959, reso applicabile erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, per il quale il caposervizio ha alle proprie dipendenze uno o più « redattori o collaboratori fissi di cui all'art. 2 », va interpretato nel senso che anche i redattori devono essere « fissi ».

L'area della retribuzione individuale ex art. 2103 cod. civ., da conservarsi in caso di mutamento di mansioni, non coincide con tutto quanto è percepito dal lavoratore, ma da essa vanno esclusi indennità ed emolumenti che sono autonomamente corrispettivi di caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni, pur se apparentemente unificati alla retribuzione-base.

(*Omissis*).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con sentenza del 7 gennaio 1982 il Pretore di Bologna, accogliendo il ricorso proposto dal Dario Zanelli il 17 maggio 1979, condannava la S.p.A. Poligrafici Editoriali al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di lire cinquecentomilioni circa, richiesta e ritenuta dovuta in relazione al rapporto di lavoro giornalistico intercorso tra le parti dal 1946 al 1981, ai titoli che seguono: a) diritto alla superiore qualifica, e relativo trattamento economico, di capo servizio (anziché di redattore ordinario), nel periodo dal gennaio 1952 all'aprile 1968 durante il quale lo Zanelli, giornalista professionista del quotidiano il Resto del Carlino (già Giornale dell'Emilia), era stato preposto al servizio inerente alla critica cinematografica ed incaricato di altri servizi come inviato speciale; b) diritto alle differenze tra la più elaborata retribuzione percepita dal giornalista nel periodo della sua permanenza all'estero, nell'anno 1967, quale corrispondente da Parigi in sostituzione temporanea di un collega, e quella corrispostaagli, in misura ridotta dopo il suo rientro in Italia (22 gennaio 1968).

(*Omissis*).

Il giudice di appello, nel risolvere le principali questioni agitate dalle parti, divergeva in vari punti della pronuncia adottata dal Pretore osservando quanto appresso.

Prima che gli fosse stata conferita espressamente la qualifica superiore per l'attività svolta quale titolare presso il Giornale dell'Emilia (oggi, il Resto del Carlino), della rubrica di critica cinematografica, allo Zanelli non spettava, secondo la contrattazione collettiva allora in vigore, l'inquadramento nella categoria di capo servizio e, pertanto, correttamente, nel periodo dal gennaio 1952 al dicembre 1967 la Società gli aveva attribuito il trattamento economico riservato ai redattori ordinari.

Infatti, in quell'epoca la qualifica di capo-servizio competeva al redattore responsabile in modo continuativo di un servizio redazionale — inteso questo come unità organizzativa di un settore dell'attività giornalistica o di una parte di esso dotato di reale autonomia — il quale avesse alle proprie dipendenze uno o più redattori fissi.

Nel quotidiano d'informazione summenzionato, la critica cinematografica, inserita ora nel settore interni ora nel settore esteri e successivamente nella pagina degli spettacoli, assumeva un rilievo secondario, sicché la relativa attività redazionale non si collocava strutturalmente nell'organizzazione aziendale come un vero e proprio servizio nel senso già precisato, mentre nessun collaboratore fisso operava alle dipendenze dello Zanelli, il quale invece poteva disporre delle collaborazioni limitate e saltuarie di cinque giornalisti addetti ad altri servizi che peraltro avevano la facoltà di non accettare l'incarico.

Lo Zanelli non aveva diritto a conservare invariata la sua retribuzione dopo il periodo trascorso all'estero quale inviato speciale del giornale in sostituzione temporanea di altro giornalista. La forfettizzazione delle indennità per lavoro domenicale o festivo e lavoro straordinario praticata nel corso dell'attività lavorativa all'estero, in previsione delle modalità più disagiate del lavoro, non implicava certamente che quelle stesse voci indennitarie fossero divenute parte integrante della retribuzione, in aggiunta agli elementi destinati normalmente a comporla. Tuttavia, considerato che al ritorno da Parigi era stato sin dall'inizio decurtato un superminimo individuale di L. 20.690, tale emolumento doveva essere conservato ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e corrisposto in misura percentuale rivalutata alla stregua dei contratti collettivi che si erano succeduti.

(*Omissis*).

Contro questa sentenza lo Zanelli ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

La Società intimata ha resistito con controricorso.

(*Omissis*).

MOTIVI DELLA DECISIONE. — I ricorsi, dunque, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ed entrambi esaminati.

Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 ss. cod. civ., in tema d'interpretazione del contratto collettivo dei giornalisti e carenza e contraddittorietà di motivazione su un punto essenziale della controversia.

Si sostiene che lo Zanelli esercitava un effettivo potere di controllo e di direzione nei confronti degli altri redattori addetti al servizio a cui egli era preposto e che erroneamente di ciò il Tribunale non avrebbe tenuto conto nel motivare il diniego di riconoscimento al predetto giornalista della qualifica di capo servizio. Inoltre, la constatazione in ordine al potere di controllo e di direzione, riferito alla specifica attività aziendale, sarebbe stata decisiva ai fini dell'inquadramento del giornalista nella suindicata superiore qualifica, per la quale erroneamente il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad una ben determinata struttura amministrativa nell'ambito dell'impresa, poichè l'attività settoriale propria del servizio redazionale non poteva ritenersi caratterizzata dall'esistenza di un preciso supporto burocratico.

Il motivo non è fondato.

Ai sensi dell'art. 11 del CCNL 10 gennaio 1959 per i giornalisti, reso efficace *erga omnes* con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153 ed applicabile anche dopo la sua scadenza salvo che per le successive patuitazioni più favorevoli ai lavoratori, la categoria del « capo servizio » richiede un requisito soggettivo, consistente nel riconoscimento scritto della qualifica ed in mancanza nell'attribuzione della responsabilità di un determinato servizio redazionale e del compito di coordinare e rivedere il lavoro di uno o più redattori fissi, e richiede altresì in quest'ultimo caso un requisito oggettivo, consistente nell'avere nella redazione più di cinque redattori fissi.

Il senso letterale della norma contrattuale è del tutto chiaro ed univoco e non pone affatto dubbi sotto l'aspetto ermeneutico; il termine « redattori fissi » sta ad indicare evidentemente i giornalisti redattori addetti in modo stabile — esclusi quindi dal concetto i redattori la cui collaborazione è eventuale e saltuaria — al « determinato servizio redazionale a carattere continuativo », termine che acquista a sua volta, il preciso significato di unità operativa organica e complessa e non può certamente confondersi, anche in considerazione dell'esigenza di un impiego di redattori fissi in numero non inferiore a cinque, con una rubrica, che servizio propriamente non è, sia essa più importante o di scarsa importanza quale indubbiamente quella cine-

matografica in rapporto ad un giornale quotidiano d'informazione.

Ha già avuto occasione di precisare questo Supremo Collegio che « il determinato servizio » non può neppure essere fatto coincidere con la singola branca o materia (anche se in gergo giornalistico si parla di « servizio ») che fa parte del lavoro redazionale (v. sent. n. 3577 del 24 maggio 1983) e perciò non può identificarsi con la rubrica cinematografica che a sua volta fa parte normalmente della materia relativa agli spettacoli in genere.

Pertanto il Tribunale, avendo accertato che difettavano nei confronti del Zanelli — unico redattore preposto stabilmente al c.d. servizio che curava nel giornale « Il Resto del Carlino » la rubrica cinematografica, che disponeva soltanto della collaborazione saltuaria di redattori addetti ad altri servizi che intendevano prestarla (sui quali nell'occasione esercitava, ovviamente, in quanto responsabile della specifica attività redazionale, i poteri di direzione e di controllo) — i prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi, correttamente ha attribuito al medesimo giornalista, in riferimento al periodo anteriore alla data in cui l'azienda gli aveva riconosciuto formalmente la qualifica di capo servizio, il trattamento economico riservato ai redattori ordinari.

Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli artt. 2077-2099-2103 cod. civ., nonché degli artt. 1362 ss., stesso codice, e difetto di motivazione, lo Zanelli sostiene che il complessivo superiore stipendio riconosciutogli quale inviato speciale del giornale a Parigi era il risultato di una trattativa con l'azienda e, pertanto, doveva essere conservato nell'interezza, e non poteva essere modificato invece *in peius* al suo rientro in Italia; e deduce che erroneamente il Tribunale abbia proceduto alla scomposizione dello stipendio suddetto in varie voci per escluderne talune dalla computabilità nella retribuzione ritenuta così solo parzialmente irriducibile.

Tale mezzo del ricorso principale è astrattamente connesso al primo mezzo del ricorso incidentale, con il quale la Società, deducendo a sua volta violazione degli artt. 2099 e 2077 cod. civ. ed omessa motivazione su punto decisivo, sostiene che nessun aumento di stipen-

dio venne riconosciuto al giornalista quale inviato speciale che dovesse essere conservato, come dalla decisione del Tribunale, al rientro dello Zanelli in Italia, in quanto tra le parti sarebbe stato concordato uno stipendio provvisorio ai soli effetti della missione all'estero e, questa cessata, doveva applicarsi il normale trattamento economico contrattualmente pur sempre valido.

I due mezzi contrapposti, da esaminarsi congiuntamente, si appaiono l'uno all'altro infondati.

L'attività lavorativa svolta all'estero presenta indubbiamente aspetti del tutto particolari e inusuali ed, esclusi i casi in cui la destinazione dei lavoratori è stabilita sin dall'inizio del rapporto in un paese straniero, essa di regola resta estranea alla contrattazione propria dello svolgimento delle mansioni nell'ambito nazionale. Perciò la possibilità di una missione all'estero deve essere allora oggetto di uno specifico accordo tra le parti che viene ad aggiungersi al contenuto originario del contratto di lavoro.

Lo Zanelli, appunto, nell'assumere l'incarico di corrispondente da Parigi in sostituzione per la durata di un anno di altro giornalista, incarico che per la sua temporaneità implicava alla scadenza (poi prorogata) il rientro del lavoratore in sede per la ripresa della sua attività lavorativa in redazione, pattui — come ha rilevato il Tribunale in base alle indicazioni delle buste paga ed alle deposizioni dei testimoni direttamente informati, giacché il contratto collettivo non prevedeva un trattamento economico ad hoc — uno « stipendio » provvisorio, così impropriamente denominato, che in sostanza si traduceva in una globale ricomposizione di tutte quelle voci retributive ordinarie e nella forfettizzazione di quelle del lavoro domenicale o festivo o del lavoro straordinario che le circostanze contingenti sicuramente giustificavano.

L'impugnata sentenza ha potuto constatare che dalla scomposizione delle voci volte a costituire l'apparente unificazione della retribuzione, risultava un vero e proprio aumento retributivo di circa L. 80.000, e che questo la Società aveva illegittimamente decurtato in danno al dipendente di L. 20.000 circa.

Un tale giudizio che sotto il profilo valutativo è assolutamente esauriente e lo-

gico, per cui si sottrae al sindacato di questa sede di legittimità, sotto il profilo decisionale è senz'altro giuridicamente corretto.

L'area della retribuzione individuale ex art. 2103 cod. civ., infatti, non coincide con tutto quanto è percepito dal lavoratore ma da essa vanno esclusi indennità ed emolumenti che, pur essi indubbiamente aventi carattere retributivo, sono autonomamente corrispettivi di caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni, ma compensativi del suo svolgimento in particolari circostanze, di modo, tempo e luogo, sicché possono legittimamente venir meno con l'oggettiva scomparsa del titolo causale o della circostanza estrinseca che ne sia all'origine.

Il riconoscimento al lavoratore del diritto al mantenimento, anche dopo il rientro in Italia, del trattamento complessivamente goduto all'estero sotto l'impropria denominazione di stipendio provvisorio, come già effettuato dal Pretore, a ragione non è stato confermato dal giudice di appello, dovendone aumentare la fondatezza entro i limiti considerati dei motivi prospettati in contrario dalla Società.

(*Omissis*).

Si reputa opportuno demandare al giudice di rinvio la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. — La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il settimo motivo del ricorso principale, di cui rigetta gli altri motivi, e rigetta il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ferrara, il quale provvederà altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.

RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI LAVORO GIORNALISTICO

1. La prima massima costituisce giurisprudenza costante sull'applicabilità del CCNL.

È la questione più grave e delicata (v. GHEZZI, *Il diritto sindacale*, Bologna 1987, p. 160) sul tema dell'efficacia del contratto collettivo di diritto comune. Contrariamente a un'affermata giurisprudenza (Cass. 19 maggio 1978, n. 2479, in *Foro it.*, 1978, I, c. 2185), la pronuncia milanese affida unicamente al lavoratore l'onere di provare l'iscrizione del datore di lavoro alle associazioni stipulanti il contratto collettivo.

L'esclusione degli elementi accessori dal concetto di retribuzione « proporzionata e sufficiente » di cui all'art. 36 della Costituzione è giurisprudenza costante (Cass. 2 luglio 1980 n. 4199; *contra*, Cass. 6 luglio 1977, n. 3000; in dottrina v. T. TREU, *Problemi giuridici della retribuzione*, in *Giorn. dir. lav. e Rel. ind.*, 1980, p. 4 ss.).

2. Sul concetto di « attività giornalistica » va innanzitutto ricordato che di essa non è data nella normativa vigente una definizione formale: la legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista è volta a tutelare detta attività, ma non la definisce in modo preciso, così consentendo la possibilità di applicare il sistema di tutela a qualsiasi forma di manifestazione qualificata del pensiero che si svolga a mezzo della stampa periodica o di servizi giornalistici della radio e della televisione. Anziché fissare una definizione, la normativa rinvia ad un concetto appartenente alla realtà sociale e in costante evoluzione.

Neppure la contrattazione collettiva dà una definizione dell'attività giornalistica, evidentemente perché, come ricorda un recente commento al contratto

(G.M. BERRUTI, *Il contratto collettivo dei giornalisti*, Napoli, 1987, p. 108), tale definizione « è di natura essenzialmente storica »: la nozione di attività giornalistica « non risulta delimitabile agevolmente in una formula che ne ricomprenda tutti i profili (...) e si è arricchita nel tempo in coerenza con il grande peso politico assunto dall'informazione ».

La Cassazione, nelle sue più recenti pronunce sul tema, ha stabilito che « per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera dell'espressione originale e di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare, ad una massa indifferenziata di utenti, idee, comunicazioni, o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica » (Cass. 2 febbraio 1982, n. 625, in *Mass. Foro it.*, 1982, p. 133; Cass. 12 giugno 1985, n. 3525, *ivi*, 85, c. 656; Cass. 2 luglio 1985, n. 3998, in questa *Rivista* 1986, p. 438; Cass. 18 gennaio 1986, n. 330, *ivi*, 86, col. 67).

Se ne deduce che, per la Corte di Cassazione, molteplici sono i modi in cui l'attività giornalistica può essere esercitata: tant'è vero che col d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 l'accesso alla professione giornalistica è stato aperto anche ai telecinematografi (e ad essi appunto si riferiscono le sentenze sopra citate). Gli strumenti operativi si adeguano alle esigenze del progresso tecnico: apparecchi fotografici e macchine da presa, microfoni e telecamere si aggiungono alle stilografiche e alle macchine per scrivere della tradizione. Le nuove tecnologie di composizione dei giornali richiedono al giornalista una formazione professionale sempre più legata alla capacità d'impiego dei computers. Ora, se consideriamo la conoscenza tecnica necessaria per l'uso dei videoterminali da un lato e, dall'altro, la sensibilità, la fantasia indispensabili anche a chi si serva, per informare, della macchina fotografica, della cinepresa o delle apparecchiature video, comprendiamo chiaramente come l'attività dei telecinematografi abbia un carattere altrettanto giornalistico di

quella svolta dai professionisti della stampa scritta.

L'andamento della giurisprudenza, in proposito, è ancora contraddittorio. Cosicché, se nessuno più dubita del carattere giornalistico della prestazione dei componenti tecnici di una redazione, che pure non firmano articoli o servizi (Cass. 27 maggio 1982, n. 3256, in *Mass. Giust. civ.*, 1982, p. 1188), l'evoluzione del concetto di attività giornalistica ha portato da un canto a riconoscere la qualità di giornalista al curatore di bollettini aziendali (Cass. 3 giugno 1985, n. 3309, in *Mass. Giust. civ.*, 1985, p. 1022, e Cass. 30 ottobre 1979, n. 5665, in *Mass. Giust. civ.*, 1979, p. 2488), mentre, dall'altro, si riafferma essere necessario che l'attività abbia natura creativa, e che il trattamento delle notizie sia di tipo critico (Cass. 9 febbraio 1985, n. 1073, in *Mass. Giust. civ.*, 85, p. 364, e Cass. 2 luglio 1985 n. 3998, *cit.*).

In questa linea di pensiero si inserisce la pronuncia della Cassazione in esame. Naturalmente non costituisce attività giornalistica la semplice raccolta di notizie. Il pur minimo lavoro di accostamento di una notizia all'altra, o la stesura del c.d. « pastone » costituiscono già attività creativa in senso giornalistico.

Il contenzioso sul carattere dell'attività dei telecinematografi non sembra dunque destinato a perdere d'importanza, così come quello sulla rilevanza del contesto in cui tale attività s'inserisce (settore programmi, o testate giornalistiche radiotelevisive). Il tentativo di escludere quanti operano nel settore programmi dal riconoscimento della qualifica di giornalisti, per concederla solo a coloro che operano nel campo delle c.d. testate giornalistiche radiotelevisive, sembra privo di fondamento giuridico, rispondendo semmai a pure esigenze economico-burocratiche. Non si può sostenere seriamente che ci sia differenza tra l'informazione data attraverso un telegiornale o un giornaleradio, e quella che viene fornita, in modo spesso più articolato ed approfondito, da rubriche e trasmissioni di attualità.

La sentenza della Pret. Milano sembrerebbe consentire addirittura la possibilità che un giornale nasca solo con operatori tecnici non giornalisti... Nel contesto della motivazione, infatti, il

Pretore di Milano afferma che l'art. 2070 cod. civ. ha perso nell'attuale regime di autonomia sindacale la sua natura inderogabile. Pertanto si ritiene autorizzato ad escludere l'applicabilità del contratto giornalistico a vantaggio di quello per dipendenti da aziende giornalistiche, dimenticando evidentemente la natura « di mestiere » del sindacalismo dei giornalisti. Non si tratta d'un problema riconducibile all'art. 2070, che si riferisce (nel comma 2 qui presumibilmente preso in considerazione) al caso del datore che esercita distinte attività di carattere autonomo. Il datore di lavoro editore iscritto al sindacato deve applicare due distinti contratti di lavoro (quello per i giornalisti e quello per gli altri dipendenti da case editrici) per la medesima attività produttiva.

Lascia poi qualche perplessità la seconda massima: forse che il giornalista non deve essere testimone diretto della realtà che racconta?

3. La terza massima contiene l'affermazione di un principio specularmente opposto a quello della prevalenza dell'esecuzione sull'elemento formale a cui si richiamano norme come quella del 2126 cod. civ. Sembrerebbe, questo, un caso di simulazione relativa in materia di qualifica, per il quale *ex art. 1414* « il contratto simulato non produce effetto tra le parti ».

La quarta massima recepisce una giurisprudenza costante della Suprema Corte (v. Cass. 13 marzo 1975, n. 941 e 28 marzo 1977, n. 4116, rispettivamente in *Giur. it.*, 1975, I, 1, c. 1799 e *Giur. it.*, 1978, I, 1, c. 1747, con note di C. Lega; e P. ZANELLI [a cura di], *Il contratto dei giornalisti*, Bologna, 1980, p. 19 ss.).

4. La quinta massima non necessita di lunghi commenti. La norma faceva chiaramente riferimento alla qualifica del « collaboratore fisso *ex art. 2* »: una qualifica che compare fin dal 1911 nelle convenzioni d'opera e contratti giornalistici (v. sul punto L. BONESCHI, commento all'art. 2, in *Il contratto dei giornalisti*, cit., p. 45).

Il « redattore fisso » è un'assurda invenzione della Cassazione, che non trova riscontro in nessuna parte del contratto: l'aggettivo « fisso » viene qui im-

propriamente riferito anche al redattore, mentre nel testo del contratto esso sta a qualificare soltanto il « collaboratore fisso ». L'aggettivo « fisso » non sta ad indicare l'esclusiva dedizione al servizio giornalistico, ma, per il collaboratore, e solo per esso, la continuativa dedizione al giornale.

Si esprimono dunque tutte le riserve sulla natura « letterale » (così l'autodefinisce la pronuncia) di questa interpretazione. Ma anche un'interpretazione sistematica non può avere migliore fortuna. Ed è intuitivo. Diversamente accadrebbe che un giornale potrebbe adibire ciascuno dei suoi redattori a molte e disparate mansioni senz'attribuzione di qualifica, con una integrazione di compiti e responsabilità fra i vari redattori che non darebbe mai luogo al verificarsi delle condizioni e dei requisiti per il conseguimento della qualifica di caposervizio.

Non resta che chiedersi, allora, se non fossero strumenti più idonei all'interpretazione della materia delle qualifiche i collegi paritetici per le qualifiche del 96 disp. att. cod. civ., con competenze conciliative arbitrali e di accertamento tecnico, e se, più in generale, non sia maggiormente opportuna una diversa dislocazione di competenza in materia interpretativa e giurisdizionale (il vecchio sogno della giurisdizione privata intersindacale), vista la scarsa capacità, e competenza, della magistratura (vedi ora, su questi temi, il Quaderno di diritto del lavoro e delle relazioni industriali su *L'inquadramento dei lavoratori*, Torino, 1987).

5. Dall'ultima massima riportata sembra risultare un principio assolutamente inedito, che per la incongruenza si spera rimanga senza seguito: la ricerca degli elementi corrispettivi dei maggiori oneri e disagi del lavoro prestato all'estero che possono essere sacrificati al rientro in sede viene a superare addirittura il dato formale di imputazione del pagamento nel prospetto-paga (nella fattispecie tali corrispettivi erano inglobati nello stipendio-base, e non certo facilmente distinguibili e determinabili nel contesto di esso).

FRANCO FACCENDA

FORME ANOMALE DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA

La decisione della Suprema Corte del n. 1216 del 1987, e quella del Pretore di Milano, seppure sotto un profilo eminentemente di diritto del lavoro, affrontano un punto controverso della problematica giuridica dell'informazione, ossia il contenuto e la qualificazione dell'attività giornalistica.

Le due fattispecie investite dalle decisioni, pur vertendo entrambe sulla pretesa dei ricorrenti a veder riconosciuta all'attività da essi svolta la qualificazione di giornalistica, manifestano fenomenologie diverse, per il fatto di sottintendere una fondamentale diversità di tali attività.

Tuttavia, pare opportuno rilevare i criteri che giurisprudenza e dottrina hanno enucleato al fine di individuare i

connotati professionalmente qualificanti della figura del giornalista.

In tale opera di analisi, è utile anticipare che sarà necessario un riferimento sociologico alla nozione di attività giornalistica, in quanto i riferimenti giuridico-normativi non risultano sufficienti all'individuazione di una pur minimale definizione.

In primo luogo, pare opportuno sottolineare come, ai fini della qualificazione di un'attività lavorativa come giornalistica, non sia rilevante la distinzione fra giornalista professionista e pubblicista. In effetti, non sembra che tale distinzione afferisca ad una supposta differenziazione di contenuto e « spessore » nell'articolazione della concreta attività¹; piuttosto, la lettera della legge (art. 1, legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento professionale dei giornalisti) si riferisce alle diverse modalità di esplicazione della medesima attività professionale, esclusiva e continuativa nel caso del giornalista professionista, non occasionale ma anche non esclusiva con riferimento al pubblicista².

Posto quindi che nell'esercizio concreto del giornalismo non si rilevano distinzioni di contenuto, con riferimento ai due specifici ruoli professionali, si tratta di stabilire le costanti minime perché l'attività possa qualificarsi, da un punto di vista giuridico, come giornalistica.

Tale attività, dunque, riveste indubbiamente un rilievo pubblicistico³, presidiato dall'art. 21 della Costituzione; ed è riconosciuta non come semplice manifestazione di pensiero, ma come espressione qualificata dal particolare strumento di estrinsecazione (il mezzo di comunicazione di massa) e dalla destinazione a una massa indifferenziata di persone⁴, in tal modo manifestando una funzionalizzazione — all'informazione e alla formazione della pubblica opinione — che indubbiamente afferisce al rilievo pubblicistico detto⁵.

Tale funzionalizzazione, però, rappresenta anche la scriminante dell'attività, rispetto a una qualsiasi generica manifestazione di pensiero, costituzionalmente tutelata, ma non concretante produzione giornalistica: quest'ultima infatti presuppone due fasi, prodromiche al momento diffusivo dell'informazione, di acquisizione⁶ e rielaborazione

¹ Come invece aveva presupposto P. Milano, 20 gennaio 1970 (in *Riv. dir. sport.*, 1970, 559), giugnendo ad affermare che mentre il giornalista professionista « esercita un'attività [...] consistente in veri e propri resoconti, le c.d. cronache », il pubblicista « si deve limitare [...] a pubblicare semplici e saltuari articoli su fatti o su avvenimenti o anche su altre questioni » ma « non deve e non può svolgere resoconti di avvenimenti, perché in questo caso invaderebbe il campo di competenza del giornalista professionista ».

² Tale interpretazione fu adottata immediatamente da Cass. pen. 2 aprile 1971 (in *Riv. dir. sport.*, 1971, 121), che corresse le anzidette distorsioni rispetto al testo di legge, cassando la sentenza riportata in nota [1].

³ Sottolineato da sentt. Cass. Sez. Lav., 2 febbraio 1982, n. 625, in *Riv. dir. lav.*, 1983, II, 359 (con nota di Tosi, *Brevi note in tema di lavoro giornalistico*); 12 giugno 1985, n. 3525 (inedita); 21 aprile 1986, n. 2780 (inedita).

⁴ Cfr., per tutte, sentt. Cass. Sez. Lav., 18 gennaio 1986, n. 330 (inedita).

⁵ V. GESSA, *Professione giornalistica e informazione a mezzo di immagini*, nota a T.A.R. Lazio, 14 settembre 1981, in *Dir. radiodiff.*, 1981, 561 ss.; nonché sentt. Cass. Sez. Lav., 29 giugno 1984, n. 3849, in *Giust. civ.*, 1985, I, 412.

⁶ V. SANTORO, *Attività giornalistica e creatività: dati e spunti preliminari*, in *Dir. autore*, 1974, 5 ss., che, tentando la definizione di creatività giornalistica, presupposto per una tutela sotto il profilo del diritto d'autore, esclude che il momento acquisitivo della notizia sia specifico dell'attività giornalistica, afferendo esso piuttosto secondo l'A. agli aspetti organizzativi e imprenditoriali dell'attività.

dei dati notiziali costituenti il supporto dell'informazione.

La tripartizione funzionale dei momenti di articolazione dell'attività (acquisizione, elaborazione, diffusione), nonostante il contributo di ciascuno di essi sia qualitativamente diverso a seconda delle particolari contingenze di esplicazione dell'attività stessa⁷, risulta confermata da un'osservazione empirico-sociologica della realtà giornalistica⁸.

In effetti, di fronte alla difficoltà di reperire una definizione legislativa, in parte anche la giurisprudenza ha adottato il criterio della ricerca nell'ambito della realtà sociale, con riferimento ai « canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge, quanto dalle fonti collettive »⁹. Ciò risulta giustificato dalla necessità di riservare un margine di elasticità alla qualificazione giuridica di un'attività fortemente influenzata dall'evoluzione di variabili tecnologiche da un lato, sociali dall'altro.

Tuttavia, tale impostazione non risulta pienamente condivisa né da parte della dottrina¹⁰, né dall'ulteriore giurisprudenza, che ha ribadito il criterio del reperimento della definizione nell'ambito della legge professionale¹¹, tra l'altro limitando esplicitamente la rilevanza della nozione di attività giornalistica contenuta nei contratti collettivi, ad un'efficacia « meramente integrativa »¹².

Il complesso normativo cui, secondo tale giurisprudenza, occorre far riferimento, risulta dal complesso costituito dalla legge 69/1963, dal suo regolamento di esecuzione (d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, modificato dal d.P.R. 19 luglio 1976, n. 649), e dal contratto collettivo 19 gennaio 1959, reso efficace *erga omnes* con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153. È certo, tuttavia, che il dato normativo cui sembra necessario far riferimento è costituito dall'art 2 legge 69/1963. Da tale norma può dedursi la particolare configurazione assunta dalla libertà di espressione quando essa sia riferita all'esercizio di attività giornalistica¹³. Si tratta dunque di una libertà che si qualifica nei momenti di rielaborazione e diffusione della notizia: fasi, queste, evidentemente presupposte la prima dal riconoscimento per il giornalista del diritto di critica, che sottintende una personale rielaborazione del dato oggettivo notiziale; la seconda, dalla previsio-

ne di un obbligo di rettifica, configurato quale garanzia per i singoli rispetto alla esternazione e comunicazione distorta di notizie.

Il momento di rielaborazione della notizia sembra dunque essere la costante di discriminazione fra cronaca (intesa come pedissequa riproduzione del dato acquisito, priva di apporto intellettuale personale) e informazione; e ciò, peraltro, risulta confermato dalle disposizioni della legge sul diritto di autore¹⁴, che, mentre forniscono una protezione in termini meramente « concorrenziali » per l'attività di acquisizione delle notizie, predispongono una tutela nel quadro della garanzia per l'opera dell'ingegno quanto agli articoli connotati dall'apporto creativo dell'autore.

Pertanto, sembra di poter affermare che l'attività giornalistica, oltre ad essere caratterizzata da una fase di acquisizione di dati informativi e dalla vocazione comunicativa del suo prodotto, risulta qualificata in primo luogo dall'apporto intellettuale del soggetto che la esercita, sotto specie di creatività giornalistica.

Tale caratteristica, pur non differenziandosi sostanzialmente dalla creatività richiesta ai fini del diritto di autore, manifesta particolari modalità di estrinsecazione.

In buona sostanza, essa può identificarsi nell'intervento « soggettivo e inventivo » che informa tutta l'attività di acquisizione dei dati notiziali, di valutazione di essi in relazione alle variabili

⁷ Al proposito, le variabili risultano numerose (contenuto del giornale, organizzazione dell'impresa giornalistica, vincolo di subordinazione, linea editoriale, etc.).

⁸ V. SANTORO, *op. ult. cit.*, 1, diffusa analisi sul contenuto dell'attività giornalistica nei suoi aspetti creativi ed intellettuali e nei suoi rapporti organizzativi ed imprenditoriali.

⁹ Cfr. sentt. Cass. Sez. Lav., 12 dicembre 1981, n. 6574, in *Foro it.*, 1982, I, 1016, con nota di MAZZOTTA O.; 23 novembre 1983, n. 7007, in *Mass. Foro it.*, 1983; la citata 3849/1984; 2 luglio 1985, n. 3998, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 574.

¹⁰ V. PEDRAZZA GORLERO, *La riproduzione di immagini per organi di informazione come attività giornalistica*, in *Giur. Cost.*, 1982, 1786, nonché, più recentemente, Id., *L'insostenibile ininformatività dell'immagine*, in *questa Rivista*, 1986, 445.

¹¹ Cfr. Sentt. Cass. Sez. Lav., 22 ottobre 1985, n. 5177 (inedita) e la cit. n. 3525/1985.

¹² V. le citt. sentt. Cass. 625/1982 e 2780/1986.

¹³ PEDRAZZA GORLERO, *op. loc. ult. cit.*

¹⁴ Artt. 65 e 101 legge 22 aprile 1941, n. 633.

determinate dal mezzo di comunicazione utilizzato e dal pubblico dei destinatari; e ancora, la conseguente attività di selezione e coordinamento di tali dati, nonché, finalmente, di mediazione fra il dato notiziale prescelto e i destinatari, attraverso la concreta « confezione » del testo, mediante l'applicazione della specifica professionalità (giornalistica) e la trasposizione in esso degli elementi — evidentemente soggettivi — rappresentati dalla propria sensibilità e dalla formazione culturale e ideologica¹⁵.

Se lo specifico dell'attività giornalistica risiede dunque in tale contributo personale e creativo, si intende come la decisione riportata dalla Cassazione, inserendosi nell'alveo tracciato da una giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, non possa riconoscere all'attività di raccolta e trasmissione di notizie, priva del momento di rielaborazione, la qualità di giornalistica.

Attesa infatti la necessità del concorso, nell'esercizio della professione, dell'obiettività e del dovere di veridicità da un lato, della valutazione e dell'elaborazione critica dall'altro, è evidente come l'attività svolta dal ricorrente non possieda neanche il requisito di diretta destinazione alla « comunicazione di idee, convinzioni, nozioni »¹⁶.

Essa appare dunque in tutto assimilabile alle ipotesi, di cui si è già in precedenza esclusa la natura giornalistica, dell'addetto alla raccolta di materiale d'archivio (fotografico, cinematografico o di altra natura) destinato alla preparazione e realizzazione di servizi a carattere informativo¹⁷, ovvero a tutte quelle attività di natura organizzativa e amministrativa (raccolta e catalogazione di dati, segreteria, etc.) di supporto all'attività più propriamente redazionale¹⁸.

Perplessità può invece suscitare la decisione del Pretore di Milano, anche in considerazione del dato di fatto, ormai pacificamente assunto, che un'attività fortemente connotata in senso tecnico non debba essere aprioristicamente considerata come preclusiva di una funzione informativa, ma anzi possa costituire presupposto dell'informazione, laddove sia esercitata in condizioni di autonomia operativa e decisionale, ed il prodotto finale dell'attività sia caratterizzato da una vocazione comunicativa¹⁹.

Non risulta infatti riscontrabile, in linea teorica, un nesso di consequenzialità logica fra l'espletamento di ulteriori mansioni tecniche (sempre nell'ambito di un'attività configurabile come redazionale) e una esclusione della natura giornalistica del prodotto finale di tale attività.

Anche escludendo dalla presente trattazione la considerazione — pur fondamentale — che le circostanze « tecniche »²⁰ potessero essere finalizzate all'acquisizione di « nozioni... attinenti ai campi più diversi della vita... scientifica e culturale »²¹, la motivazione della « non esclusività » della natura giornalistica delle funzioni svolte sembra contraddire un'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata.

Nei fatti, il concetto di « dedizione esclusiva » risulta originare dal dettato dell'art. 4 r.d. 26 febbraio 1928, n. 384, che lo poneva come condizione per il riconoscimento della qualifica di giornalista professionista, e, come si è visto in precedenza, torna nell'art. 1 legge 69/1963 come requisito di identificazione, nell'ambito dell'esercizio del giornalismo, del professionista.

Tuttavia, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi al proposito²², affermando l'ammissibilità di una conciliazione fra l'esercizio professionale del

¹⁵ Cfr. le citt. sentt. Cass. 6574/1981 e 7007/1983; e inoltre, T. Roma, 13 luglio 1973 [in *Rep. Foro it.*, 1974, voce *Lavoro (rapporto di)*, n. 365, che esclude, sul presupposto della creatività, la natura giornalistica dell'attività dell'annunciatore radio-televisivo che non rielabori le notizie] e P. Roma, 29 marzo 1974 [in *Rep. Foro it.*, 1974, voce *Lavoro (rapporto di)*, n. 369, che riconosce la qualità di giornalistica, in quanto creativa, all'attività dell'inviato speciale].

¹⁶ Cfr. le citt. sentt. Cass. 625/1982, 3525/1985, 330/1986, nonché 23 febbraio 1983, n. 1358, in *Mass. Foro it.*, 1983.

¹⁷ V. P. Roma, 10 aprile 1980, in *Dir. radiodiff.*, 1980, 329.

¹⁸ Cfr. le citt. sentt. Cass. 625/1982 e 3525/1985.

¹⁹ Ci si riferisce alla travagliata evoluzione giurisprudenziale e al — tuttora aperto — dibattito dottrinale, che hanno accompagnato il riconoscimento della capacità espressiva e informativa dell'immagine, e conseguentemente la qualificazione di giornalistica dell'attività (anche tecnica) dei telecinefoto-operatori, quando supportata dai requisiti dell'autonomia operativa e della capacità espressiva delle immagini.

²⁰ Nella fattispecie, il collaudo delle motociclette.

²¹ Così, per tutte, Cass. 625/1982.

²² V. sentt. Cass. 3 febbraio 1971, n. 256 (inedita) e Sez. I Lav., 17 marzo 1984, n. 1855, in *Notiz. Giur. Lav.*, 1984, 497.

giornalismo e l'esplicazione saltuaria di altre attività, a condizione che esse risultino marginali al punto da non costituire fronte di dispersione dell'energia intellettuale necessaria all'esplicazione dell'attività principale, e non diventino prevalenti²³; e rilevando, per converso, la non sufficienza del solo criterio dell'esclusività ai fini della qualificazione professionale dell'attività.

Pertanto, con riferimento alla fattispecie, non si tratta tanto di rilevare l'esercizio di funzioni ulteriori (o complementari, nel caso dei collaudi) rispetto alla redazione dei « pezzi »; quanto piuttosto di verificare in concreto la natura giornalistica di questi ultimi, alla stregua della nozione enucleata dalla giurisprudenza: rilevando, cioè, la confluenza nella redazione del testo finale, accanto alle particolari nozioni tecniche, di un contributo soggettivo e creativo²⁴ connotato da una specifica destinazione comunicativa.

Infatti, la legge professionale volutamente ha evitato di cristallizzare l'attività giornalistica in una definizione stati-

ca, per conservarne il dinamismo, in modo da rendere possibile l'applicazione del sistema di tutela normativa a tutte quelle forme di espressione qualificate dalla divulgazione tramite un *mass medium*²⁵.

Tuttavia, un contenuto minimo dell'attività risulta necessariamente presupposto da tale concezione, ed è quel « trapasso dalla manifestazione del pensiero alla funzione informativa »²⁶, anche attraverso l'originalità di espressione e un lavoro di rielaborazione del dato informativo di base²⁷, il quale ultimo deve essere caratterizzato dal requisito dell'apprezzabile interesse sociale.

Ed è probabilmente proprio a quest'ultima, elastica, nozione di giornalismo, piuttosto che ad aspetti organizzativi del lavoro redazionale, che anche la giurisprudenza della Corte di cassazione fa riferimento nella valutazione delle singole attività che si pretende siano « giornalistiche », e nell'eventuale conseguente applicazione della disciplina professionale.

GIULIO VOTANO

²³ Cfr. Cass. 6574/1981; cfr. anche P. Napoli, 11 agosto 1978, in *Foro nap.*, 1978, I, 365, pur se soltanto incidentale alla tematica che qui ci occupa, ammissiva, per il giornalista professionista, di collaborazioni saltuarie con emittenti televisive private.

²⁴ Si pensi alle c.d. « impressioni di guida », in cui al dato tecnico si sovrappone l'elemento di valutazione individuale: non così, invece, per il caso della redazione di schede meramente illustrative di specifiche tecniche, che risulterebbe pienamente assimilabile alla fattispecie di cui alla riportata sentenza 1216/1987 della Cassazione.

²⁵ Cfr. Cass. 3849/1984: è ancora il caso di ricordare come tale configurazione « elastica » abbia permesso — opportunamente — il riconoscimento di quel « giornalismo per immagini » che le realtà mediale e sociale avevano già da tempo operato.

²⁶ Così GESSA, *op. ult. cit.*, 561.

²⁷ Cfr. FABIANI, *Spunti sulla disciplina giuridica dell'opera giornalistica di informazione*, in *Dir. autore*, 1977, 335.